

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 11/03/2013**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34757-alcune-ipotesi-di-recupero-delle-spese-di-justizia>**

**Autore: Esposito Vincenza**

**Alcune ipotesi di recupero delle spese di giustizia**

## *Esposito Vincenza*

### *Alcune ipotesi di recupero delle spese di giustizia*

#### Art. 134 Testo Unico delle Spese di Giustizia

Il recupero delle spese di giustizia ( anticipate e/o prenotate) nei giudizi civili nelle particolari ipotesi in cui :

- il provvedimento che definisce il giudizio preveda la compensazione delle spese;
- il giudizio si sia chiuso con la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 cpc.

Nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio nel giudizio civile di persona non abbiente il Testo Unico delle Spese di Giustizia , adottato con D.P.R. n. 115/2002, prevede che le spese che dovrebbero essere sostenute dalla parte ammessa al beneficio siano in parte prenotate a debito ed in parte anticipate direttamente dallo Stato. Alla descrizione analitica delle spese prenotate a debito ovvero direttamente anticipate è affiancata la disciplina che individua i casi e le modalità di recupero di tali somme da parte dello Stato nei confronti della parte soccombente non ammessa al beneficio ovvero nei confronti dell'ammesso al gratuito patrocinio non soccombente.

L'architettura normativa di riferimento, tuttavia, è apparsa, sin dal momento dell'entrata in vigore del TUSG, alquanto farraginosa tanto da rendere necessari molteplici interventi chiarificatori attesa sia la maggiore complessità della disciplina dettata con riferimento ai giudizi civili rispetto alla previsione ad es. di alcune spese anticipate ai difensori in materia penale sia l'impossibilità di esercitare un controllo preventivo sugli ordinativi di spesa, disposti autonomamente dagli uffici giudiziari sia, infine, i dubbi circa la concreta possibilità di recupero da parte dello Stato delle spese processuali a vario titolo sostenute in vece della parte non abbiente ammessa al beneficio attesa la scarsa incisività delle procedure di recupero delle spese medesime.

Tutte circostanze queste di non poco rilievo vertendosi in materia di danaro pubblico e di voci di spesa che, pertanto, sono costantemente al centro di polemiche.

Vi è, inoltre, da notare che la ricostruzione delle modalità di recupero delle spese di cui alla casistica contemplata negli artt. 133 e 134 TUSG secondo le varie ipotesi di conclusione del giudizio, ha ingenerato non poche perplessità operative e ciò nonostante che le ipotesi in cui in non abbiente risulti soccombente dovrebbero in linea teorica esser residuali atteso la preventiva valutazione circa la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere esercitata dal Consiglio dell'Ordine competente a ricevere l'istanza di ammissione al beneficio.

Non risulta disciplinata puntualmente l'ipotesi di recupero della generalità delle somme anticipate e /o prenotate ove il provvedimento che definisce il giudizio disponga la compensazione delle spese processuali tra le parti, limitando la previsione alla sola disciplina dell'imposta di registro .

I dubbi interpretativi si son posti con particolare riferimento alla recuperabilità degli onorari e delle spese spettanti al difensore anticipati dallo Stato. Tale problema interpretativo costituisce una novità introdotta con il testo del D.P.R. 115/2002 atteso che le somme in argomento vengono ivi elencate tra spese anticipate dall'erario a differenza della previgente normativa che, in considerazione della natura obbligatoria ed onorifica della prestazione del difensore al quale veniva affidato il non abbiente, ne prevedeva un recupero "diretto" nei confronti della controparte "abbiente" solo allor quando il proprio assistito fosse risultato vittorioso nella lite o la stessa si fosse conclusa con transazione.

La diversa scelta legislativa volta all'individuazione per l'avvocato del non abbiente di una "corsia preferenziale" rappresentata dalla certezza di esser retribuito direttamente e subito dallo Stato appare da ricondursi alla ravvisata necessità di garantire al non abbiente la possibilità di trovare avvocati disposti ad accettare l'incarico della difesa del cittadino "povero" nella certezza di guadagnare la sola metà dell'onorario purché "subito" ed indipendentemente dall'esito del giudizio.

La sottesa ratio garantistica, segnando il passaggio dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione circa l'effettivo conseguimento dell'intento, ha finito, tuttavia, con l'aggiungere non pochi elementi di problematicità nella verifica dei presupposti per il recupero delle somme così anticipate.

Al riguardo la dottrina nonché il Consiglio Nazionale Forense sono giunti alla unanime considerazione secondo cui ove la sentenza che definisce il giudizio non disponga la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente diversa da quella ammessa al gratuito patrocinio ovvero disponga la compensazione delle spese tra le parti nell'ipotesi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia vittoriosa, lo Stato non ha titolo per recuperare le spese (prenotate o anticipate) non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 133 ovvero art. 134 TUSG. e, pertanto, restano definitivamente a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, come qualsivoglia spesa anticipata. Ciò perché, per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) deve trovare fondamento in un titolo che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali. Lo Stato, pertanto, potrà non avere il diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione non avrà titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Ulteriori e più corposi dubbi interpretativi sono sollevabili con riferimento alla possibilità di recupero delle spese anticipate ove la causa è cancellata dal ruolo ex art. 309 c.p.c. per come disciplinata l'art. 134 TUSG, co.V°.

In realtà, le ipotesi contemplate dai commi III°, IV° e V° dell'art. 134 TUSG ( transazione della causa, estinzione del giudizio o rinuncia della parte abbiente, cancellazione ex art. 309 cpc ) si distinguono dalle ipotesi di cui ai commi I° e II° dello stesso articolo per l'assenza di una qualsivoglia pronuncia sul merito della controversia nonché per la mancanza di una statuizione giudiziale sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. In tali casi, il principio generale vede le spese prenotate a debito costituire un debito solidale tra le parti (inclusa quella beneficiata) e nelle ipotesi di transazione, estinzione o rinuncia le spese anticipate recuperate nei confronti della parte ammessa.

Il V° comma dell'articolo in commento contempla e disciplina, tuttavia, il regime delle sole spese prenotate a debito al cui pagamento è previsto siano tenute tutte le parti in regime di solidarietà compresa la parte ammessa al gratuito patrocinio, indipendentemente da quanto conseguito. Trattasi in modo particolare delle ipotesi in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti in udienza nel corso del giudizio e dell'ipotesi in cui il processo si estingua per mancata riassunzione dello stesso nel termine di cui all'art.307, comma 1 c.p.c..

Il V° conterrebbe, pertanto, una disciplina di carattere residuale rispetto a tutto l'impianto dell'art. 134 TUSG. Nelle intenzioni del legislatore tale disciplina andava a rimuovere la discrasia ravvisata nella previgente normativa estendendo il principio della solidarietà nel pagamento delle spese prenotate oltre ai casi di "diserzione bilaterale" dell'udienza anche ai casi di "estinzione diversa" cioè le ipotesi di estinzione o comunque di venir meno del giudizio non direttamente imputabili alla negligenza o deliberata volontà delle parti.

In tale ipotesi, tuttavia, la mancata previsione del recupero delle spese anticipate

lascerebbe intendere che queste restino esclusivamente a carico dello Stato poiché la fattispecie contemplata non è ricompresa né riconducibile nel campo di applicazione dell'art. 134, co. I° e II° TUSG .

Alla medesima conclusione si perviene osservando che mentre la previgente disciplina prevedeva "la prenotazione a debito" anche per le "spese anticipate" dallo Stato previa iscrizione la registro mod. 20, di contro l'art. 134 TUSG effettua la netta distinzione tra le due tipologie di spesa, riconducendole ad unità solo nel primo comma nella formulazione dell'inciso "spese erogate" in favore della parte ammessa al patrocinio.

Pertanto, desterebbe perplessità l'eventuale recupero delle spese anticipate al difensore effettuato dall'Ufficio giudiziario in una causa cancellata dal ruolo ai sensi del 309 c.p.c. trattandosi di spesa anticipata e non prenotata a debito. Parrebbe, per le medesime ragioni, destare, altresì, perplessità il recupero, successivo alla richiesta da parte del difensore della persona ammessa al patrocinio di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo , l' inosservanza del cui obbligo ha rilievo disciplinare, delle spese anticipate nella causa cancellata dal ruolo ex art. 309 cpc poiché i casi di estinzione cui si riferiscono i commi II° e IV° dell'art. 134 TUSG sono quelli, invece, previsti dall'art. 307 , commi 2° e 3° c.p.c. e cioè i casi nei quali l'estinzione viene fatta senz'altro conseguire all'omissione dell'atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o dal giudice.

Tuttavia, in considerazione della forse troppo sintetica trasfusione della previgente disciplina in quella attuale, della riscontrata scarsa chiarezza delle ipotesi riconducibili al V° comma dell'articolo in commento nonché, da ultimo ma non per ultimo, dei notevoli esborsi di danaro pubblico sotto forma di "spesa anticipata" di cui andrebbe esclusa la possibilità di ogni forma di recupero attesa la attuale inadeguatezza dei rimedi previsti dalla legge per rifondere la cassa dello Stato, non appare peregrino articolare una eventuale diversa ricostruzione interpretativa della disciplina in argomento che conduca, infine, ad una diversa soluzione.

Infatti, partendo dall'assunto secondo il quale le ipotesi contemplate nei commi III°, IV° e V° dell'art. 134 TUSG prevedono la definizione della controversia con atto o provvedimento diverso dalla sentenza che pronunci nel merito della controversia con conseguente statuizione delle spese ed individuazione di una parte "soccombente", potrebbe risultare opportuno verificare caso per caso la possibilità di recupero delle spese anticipate anche nelle ipotesi di cui al V° comma dell'articolo in argomento.

Così come, ove il giudizio si estingua per inattività della parte non abbiente ammessa al beneficio, lo Stato potrebbe recuperare nei confronti della stessa anche le spese anticipate, atteso che appare opportuno che il soggetto ancorché non abbiente sopporti tutti i costi di un giudizio che ha preferito non portare a conclusione non è da escludere che nelle rimanenti ipotesi - in cui l'estinzione del giudizio non consegua alla volontà deliberata della parte ammessa al beneficio o a negligenza direttamente imputabile alla stessa - la presenza di una più puntuale statuizione del giudice con riferimento al regime delle spese può consentire, in definitiva, allo Stato di poter recuperare le spese anticipate a favore della parte non abbiente nei confronti di questa medesima.

In entrambi i casi senza la preventiva escussione della parte "ricca" atteso trattasi di ipotesi che, non prevedendo alcuna definizione nel merito della controversia, non consentono l'individuazione di alcun "soccombente" .

Principio di buon senso vorrebbe, tuttavia e senza scendere qui ad esaminare le problematicità di tale attività dell'ufficio, che anche per tali ipotesi si verificasse con prudente apprezzamento se la parte non abbiente è nella possibilità di "rifondere" allo Stato anche le spese anticipate a suo favore secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo in esame.

Una diversa opinione al riguardo, infatti, pur finirebbe con cozzare con le esigenze garantistiche di tutela di cui all'art. 24 Costituzione scadendosi nel più increscioso

assurdo per cui lo Stato nel mentre anticipa gli onorari dell'avvocato della parte che proprio perché non abbiente è ammessa al gratuito patrocinio successivamente persevera in verosimilmente infruttuose azioni di recupero nei confronti dello stesso. In considerazione delle incertezze delle problematiche evidenziate e soprattutto della rilevanza contabile che ne consegue è auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero .

*A cura di Esposito Vincenza  
Dirigente Amministrativo Ministero della Giustizia*